

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE OFFICINA TEATRALE A_CTUAR APS

In data **11/12/2019** alle ore **18.00** presso la sede legale dell'associazione sita in via Boccacanal di Santo Stefano 25, si è riunita, in **seconda convocazione**, l'**Assemblea straordinaria dei soci**, come da avviso inviato tramite mail il giorno 18/11/2019. Avendo raggiunto il numero legale previsto per la seconda convocazione straordinaria, l'assemblea viene dichiarata valida con il seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto al Dlgs n°117/2017 del Terzo Settore
- 2) Affiliazione ANCeSCAO Nazionale

Sono presenti i seguenti soci:

Massimo Festi, Sara Draghi, Lauro Pampolini, Arturo Pesaro, Camilla Orlandi, Elisa Galeati, Ludovico Sinz, Marta Schinaia.

Assume la presidenza il sig. Festi Massimo. Verbalizza il segretario Sara Draghi. Vengono quindi presentati e poi discussi gli ordini del giorno.

1. Adeguamento dello Statuto al Dlgs n°117/2017 del Terzo Settore

Il presidente informa i presenti che le modifiche allo statuto vigente sono obbligatorie per l'adeguamento alla normativa vigente e nello specifico al Dlgs n°117/2017 del Terzo Settore. Il primo cambiamento apportato è la denominazione dell'associazione, che da oggi in avanti si chiamerà "OFFICINA TEATRALE A_CTUAR APS". Il presidente prosegue la lettura dello Statuto riformato, articolo per articolo, dando le dovute spiegazioni e rispondendo alle domande e ai chiarimenti richiesti. A fine lettura, non essendoci altri interventi, il presidente pone in approvazione lo Statuto così come è stato letto, con voto palese per alzata di mano. Lo statuto viene approvato all'unanimità.

2. Affiliazione ANCeSCAO Nazionale

La proposta di affiliazione ad Ancescao Nazionale viene approvata all'unanimità dei presenti e messo agli atti all'interno dello statuto all'articolo 1. Il presidente e il segretario si impegnano ad espletare le relative pratiche di affiliazione ad Ancescao NAZIONALE nel più breve tempo possibile. Il presidente propone che l'Associazione si avvalga del Collegio dei Probiviri della struttura comprensoriale di Ancescao quale organo di garanzia stataria e di giustizia interna, come inserito nell'articolo 13 dello Statuto. L'assemblea approva all'unanimità la proposta.

Si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 del Dlgs 117/2017.

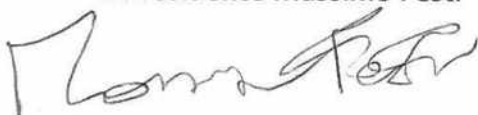
Officina Teatrale A ctuar APS è iscritta all'albo delle associazioni di promozione sociale della regione Emilia Romagna al numero n° 19135 del 29/12/2014

L'Assemblea viene sciolta alle ore 20.30

Letto, approvato e sottoscritto.

Ferrara, 11 dicembre 2019

Il Presidente Massimo Festi



Il Segretario Sara Draghi



Soci presenti il giorno 11/12/2019 in occasione dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'Associazione OFFICINA TEATRALE A_CTUAR APS:

1) *Monica Fedi*

2) *Anna Maria*

3) *Laura Pongelli*

4) *Anna Maria*

5) *Carla Orsi*

6) *Giulio Ciro*

7) *Luigi*

8) *Marta Schimano*

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FE
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 14 FEB. 2020 al N° 382 3
liquidati euro 0665 11217

*Firma su delega del Direttore Provinciale a.i.
Grazia Maria Previtera



STATUTO

OFFICINA TEATRALE A_CTUAR APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, un'Associazione di Promozione sociale denominata "Officina Teatrale A_ctuar APS" con sede in Ferrara (FE) operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione aderisce ad ANCeSCAO APS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI e ORTI APS.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività d'interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione s'ispira a principi di democrazia, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere, come anche previsto dalla Costituzione Italiana e si propone nel rispetto della libertà e dignità dei propri associati e di terzi.

L'Associazione opera per fini culturali e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi. Nell'ambito dei fini culturali, opera per la diffusione e l'incentivazione d'iniziative finalizzate a promuovere e diffondere la pratica della cultura teatrale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- 1) realizzare e produrre spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- 2) favorire la crescita culturale dei soci e in generale del pubblico attraverso iniziative di ricerca, sperimentazione e formazione specifica realizzate anche in collaborazione con istituzioni, enti e altre associazioni aventi scopi analoghi;
- 3) concorrere alla realizzazione di eventi, rassegne, concorsi e festival culturalmente qualificati nell'ambito del teatro, della musica, della danza, delle arti visive, del cinema e della letteratura;
- 4) realizzare laboratori, workshop e corsi teatrali anche in collaborazione con istituzioni, enti e altre associazioni aventi scopi analoghi e con le scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere e diffondere la pratica della cultura teatrale tra le diverse generazioni, quale strumento d'aggregazione, integrazione e crescita culturale e sociale;

- 5) promuovere e favorire l'attività editoriale, letteraria, cinematografica, musicale e artistica in generale attraverso la pubblicazione e la diffusione di bollettini d'informazione, materiale audiovisivo, saggi e libri nei settori d'interesse, rivolti a soci e terzi;
- 6) organizzare incontri tra soci in occasioni di festività e ricorrenze e ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa e editoriale lecita e aderente agli scopi dell'Associazione;
- 7) partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare a enti o associazioni con scopi culturali, artistici e sociali;
- 8) valorizzare e favorire lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- 9) valorizzare e favorire gli scambi e la costruzione di relazioni interpersonali, concrete e solidali tra le generazioni;
- 10) promuovere e valorizzare attività di natura sociale, culturale e civile, rivolte alle persone anziane, favorendo una cultura positiva e attiva, lo scambio con le altre generazioni, combattendo le discriminazioni legate all'età o a ogni altra qualsiasi causa e ponendo attenzione all'invecchiamento attivo e all'insorgere di nuove fragilità sociali;

Ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo (ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione d'informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati) ivi comprese iniziative di promozione e incoraggiamento della vita associativa in un ambiente d'incontri per i reciproci scambi d'idee e conoscenze tra le diverse generazioni, le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politiche e sociali del territorio; a tal fine l'Associazione potrà predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di tali attività compatibili con gli scopi sociali e allestire spazi dove effettuare tale somministrazione di cibi e bevande;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e

MF 1/10

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale e culturale (ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempre che sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione d'informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati) quale approfondimento e arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, mediante la valorizzazione della gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, la promozione della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e quale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti dall'altro e l'istituzione di orti sociali come esperienza di qualità e rispetto ai temi dell'integrazione sociale e delle relazioni interpersonali, salvaguardia delle biodiversità e valorizzazione del patrimonio ambientale;

Tali attività potranno essere svolte dall'Associazione in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione stessa.

Al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Le attività dell'Associazione sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegato non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'Associazione s'impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo Statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere di ANCESCAO APS e delle sue strutture territoriali.

ME AN

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, raccolte fondi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 4 – Scritture contabili e Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

ME/10

L'Assemblea approva il bilancio di previsione, entro il mese di dicembre, approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le risorse economiche di cui all'art. 3 le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 6 - Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale rieiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 60 giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

MFB

Il Consiglio Direttivo può appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione e al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal consiglio direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di

ricorso. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere se maggiorenni dell'elettorato attivo e passivo. Per i soci minori di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età essi acquisteranno il diritto a essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, a una carica elettiva dell'Associazione.
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), facendone richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale dell'Associazione con un preavviso minimo di 15 giorni. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso d'indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 9 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale);
- il Collegio dei Probiviri (organo eventuale).

Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio di previsione o del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal consiglio direttivo); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.



Alle Assemblee deve essere invitato il presidente della struttura comprensoriale di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'uopo un componente del consiglio direttivo della medesima struttura).

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 1 giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio previsionale e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dello Statuto o la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile un'ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nel quale la deliberazione in

MeAD

mento a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati per delega con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci presenti o rappresentati.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{1}{2}$ dei soci aventi diritto.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata a eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale e, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta, scrutinare i voti espressi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di mancanza di uno o più componenti o in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'organo amministrativo provvederà alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni:

- nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vice-Presidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente), un tesoriere, un Segretario e i responsabili di eventuali commissioni di lavoro;

Nella gestione ordinaria il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni esperibili dall'Associazione;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, non meno di 8 giorni prima della riunione, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 giorni. In difetto di tale formalità, Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei componenti ne facciano richiesta. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione. Spetta inoltre al Presidente nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 - Organo di Controllo (eventuale)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo, purché composto da revisori legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabile e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabile ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'assemblea. Nomina nel suo seno il presidente. Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, deve adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; costituiscono cause d'impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del C.C.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di organo di controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 C.C.

Fermo restando il controllo contabile, all'organi di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri e Foro Competente

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composta da 3 membri effettivi e 2 supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri

M. M.

effettivi, nominati dall'assemblea dei soci al di fuori dei componenti del consiglio direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione e sulle decisioni di espulsione dei soci in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Statuto e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del presidente e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale che sarà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono riconfermabili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 16 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 17 – Incompatibilità e ineleggibilità

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa d'incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea delibera inoltre in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, che sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 20 – Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente Stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

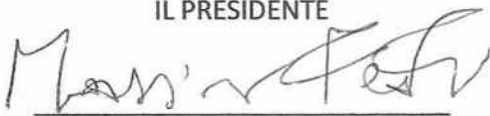
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro sarà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del DPR 633/1972 devono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il consiglio direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Ferrara, 11 dicembre 2019

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

